

Infermieri pediatrici, fisioterapisti e biologici. Il Sistema TS adeguato alla modifiche intervenute nelle rispettive discipline di settore

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, il Decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata».

Il provvedimento ha lo scopo di adeguare i flussi al Sistema TS, a fini di dichiarazione dei redditi precompilata, di dati relativi ad alcune categorie di operatori (infermieri pediatrici, fisioterapisti e biologici) a seguito di modifiche intervenute nelle rispettive discipline di settore.

**Dati al sistema Tessera
sanitaria (Ts) dai**

commercianti al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Prevista, nell'ambito della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nuove modalità di verifica degli "esercenti l'arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero iscritti nell'archivio anagrafico tenuto dall'Agenzia delle entrate, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat – Ateco 2007 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia".

Mini proroga per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. La scadenza è l'8 febbraio 2022

In deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 ottobre 2020, come modificato dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 gennaio 2021 e del 23 luglio 2021, secondo cui l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sia effettuato per le spese sostenute nel secondo semestre 2021 entro il 31 gennaio 2022, prorogata di 8 giorni la scadenza del 31 gennaio 2022 prevista per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo

semestre del 2021, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto, infatti, che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite al secondo semestre 2021 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all'8 febbraio 2022. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente. Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2021 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Questo è quanto si evince dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2022, prot. n. 28825/2022, recante: «Proroga dei termini per l'utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria».

Sistema Tessera sanitaria (Ts). In Gazzetta la proroga della scadenza per l'invio telematico dei dati delle

spese sanitarie del primo semestre 2021 al 30 settembre 2021

Come annunciato dal comunicato apparso sul comunicato web pubblicato nel sito del sistema Ts – (<https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/>) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.M. Mef del 23 luglio (di seguito pubblicato) che sancisce la proroga della scadenza per l'invio telematico dei dati delle spese sanitarie del primo semestre 2021

Sistema Tessera sanitaria (Ts). Prorogata la scadenza per l'invio telematico dei dati delle spese sanitarie del primo semestre 2021

La scadenza dell'invio dei dati di spesa sanitaria sostenuta nel primo semestre 2021 è passata dal 31 luglio al 30 settembre 2021. Il MEF ha infatti accolto la richiesta di alcune associazioni di categoria circa le criticità tecniche di aggiornamento nei tempi dei relativi software e ha emesso un decreto in fase di pubblicazione che fissa la nuova scadenza del 1° semestre.

Mini proroga per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. La scadenza è l'8 febbraio

I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie avranno più tempo per inviare i dati relativi al 2020. Gli operatori, infatti, rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio, avranno 8 giorni in più per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2020. L'estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie, anche in considerazione delle criticità tecniche di trasmissione riscontrate nei giorni scorsi. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2020, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2019

In questo numero:

- la lite sul pignoramento presso terzi non preceduto da una valida notifica dell'atto presupposto;
- la distinzione tra cessione d'azienda e cessione di singoli

beni;

- la responsabilità patrimoniale correlabile alle associazioni sportive dilettantistiche;
 - la chiusura d'ufficio della partita IVA;
 - il trattamento di esenzione da imposte per gli atti di trasferimento relativi a separazione e divorzio tra soggetti stranieri;
 - il visto di conformità sulle dichiarazioni;
 - la trasmissione telematica delle spese sanitarie e veterinarie.
-

Spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019. Invio al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie anche per biologi ed iscritti negli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto MEF del 22 novembre 2019 che dispone l'invio al Sistema TS dei «dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a

partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175» da parte dei professionisti iscritti nell'Albo della professione sanitaria di assistente sanitario, nell'Albo dei biologi e negli Albi afferenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Precompilata: il Mef conferma la proroga all'8 febbraio 2018 del termine per la trasmissione delle spese sanitarie. Resta fermo il termine del 28 febbraio per i veterinari



È prorogata all'8 febbraio 2018 la scadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel 2017. Devono effettuare la trasmissione dei dati le farmacie, le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, i medici, le strutture autorizzate ad erogare servizi sanitari, parafarmacie, infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia medica e ottici. Lo slittamento del termine è disposto dal [decreto della Ragioneria generale dello Stato](#), in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La trasmissione dei dati, che devono essere messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per la definizione della dichiarazione dei redditi precompilata, riguarda le spese per le quali il cittadino non ha espresso la propria opposizione alla trasmissione telematica al momento del pagamento della prestazione. A seguito di tale rinvio, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, **viene prorogato anche il periodo** entro il quale i contribuenti potranno comunicare all'Agenzia delle Entrate **la propria opposizione** all'utilizzo delle spese mediche sostenute nell'anno 2017 per l'elaborazione del 730 precompilato, **accedendo direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria** (www.sistemats.it) nel periodo compreso tra il 9 febbraio e l'8 marzo 2018.

Resta fermo il termine del 28 febbraio per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati relativi alle spese veterinarie 2017, come previsto dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017.

[Link al testo del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 febbraio 2018,](#) recante la proroga del termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all'anno 2017 al Sistema Tessera Sanitaria

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018, prot. n. 26296/2018:](#)
«Proroga dei termini per l'utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria, di cui ai provvedimenti del 29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016 e loro successive modifiche»

Spese sanitarie. All' 8 Febbraio l'invio dei dati

L' Agenzia delle Entrate annuncia, con comunicato stampa del 31 gennaio 2018 (di seguito riportato), che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è previsto che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all'anno 2017 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all'8 febbraio 2018

Spese sanitarie e spese veterinarie sostenute nel 2016. Pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.M. che proroga al 9 febbraio 2017 il termine per l'invio dati al Sistema TS

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 1/02/2017, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito riportato) che posticipa il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie riferite all'anno 2016 al Sistema Tessera Sanitaria dal 31

gennaio al 9 febbraio 2017. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente, ossia dei soggetti individuati dall'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016. Si ricorda che la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie, include anche, le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica e gli ottici. La proroga riguarda ovviamente anche i veterinari, che da quest'anno sono tenuti all'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese veterinarie.

Spese sanitarie e spese veterinarie sostenute nel 2016: c'è tempo fino al 9 febbraio 2017 per l'invio dati al Sistema Tessera Sanitaria

Come per il 2016 anche quest'anno c'è tempo fino al 9 febbraio 2017 per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2016 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la possibilità di avere 9 giorni in più per l'invio

rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio. Questa proroga non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2017.

Approvate le modalità per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la “precompilata 2017” e definita la nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, prot. n. 123325/2016, previa consultazione del Garante della Privacy, definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata. Pesante l'impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione dei dati. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i

cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.